



## COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

---

### ORDINANZA DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO Numero 13 del 25-05-2020

**OGGETTO:** RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE (SETTORE NON ALIMENTARE)  
NELLA GIORNATA DEL MERCOLEDÌ A DECORRERE DAL 27 MAGGIO 2020.

#### IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante la dichiarazione per il periodo temporale di mesi sei dello stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (dichiarazione Organizzazione Mondiale Sanità del 30.01.2020);

**Visto** il D.P.C.M del 26.04.2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U. Serie Generale n. 108 del 27.04.2020), in particolare l'articolo 1, comma 1, lett. z), che ha disciplinato l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto "lockdown";

**Visto** il Decreto Legge del 16.05.2020, n. 33, recante ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19"*" (G.U. Serie Generale n. 125 del 16.05.2020);

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*", in particolare:

- **il punto 1**, che prevede che "*a decorrere dal 18.05.2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi)*";
- **il punto 2**, che statuisce che "*le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza*";
- **il punto 5**, che dispone che "*le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute: a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus "Covid-19" negli ambienti di*

*lavoro" sottoscritto il 14.03.2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24.04.2020. b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione";*

- **P'allegato** concernente *"Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" – Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);*

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19.05.2020 avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*, in particolare:

- **P'allegato** concernente *"Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" – Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);*

**Visto** il D.P.C.M. del 17.05.2020 recante ad oggetto *"Disposizioni attuative del D. L. 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del D. L. 16.05.2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (G.U. Serie Generale n. 126 del 17.05.2020), in particolare:*

- **P'allegato 17** – *"Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive – Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)";*

**Visto** il D. L. del 19.05.2020, n. 34 – *"Decreto Rilancio"* – recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"* (G.U. Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 – S.O. n. 21);

#### **Richiamata:**

- l'Ordinanza Commissariale n. 7 del 03.04.2020 avente ad oggetto *"Sospensione del mercato settimanale nelle giornate di mercoledì e sabato fino al 03.04.2020. Ordinanza Commissariale n. 5 del 06.03.2020. Proroga Efficacia";*
- l'Ordinanza Commissariale n. 12 del 18.05.2020 avente ad oggetto *"Riapertura del mercato settimanale – settore alimentare (ortofrutticolo e florovivaistico) - nelle giornate del mercoledì e sabato a far data dal 20.05.2020";*

**Vista** la relazione prot. n. 9701 del 25.05.2020 a firma dei Responsabili del III, VI e IX Settore, avente ad oggetto la determinazione in via precauzionale della capienza massima dell'area mercatale sulla base della dislocazione e dimensione dell'area medesima;

**Ritenuto**, previa valutazione del grado di soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza, degli obiettivi di ripresa delle attività economiche e, in generale, di sicurezza e contenimento della diffusione del contagio da "Covid-19", di dover procedere alla riapertura del mercato settimanale per il settore "non alimentare" nella giornata del mercoledì, a far data dal prossimo 27 maggio, nell'area mercatale *"Piazza XXV Luglio" - "Via Magenta" - "Via Giovanni Falcone" - "Piazzale Bachelet" e Via Fedele Calvosa"*, oggetto della nuova dislocazione sperimentale;

**Ritenuto**, altresì, necessario e doveroso adottare ogni utile misura precauzionale idonea al contenimento del diffondersi del contagio da "Covid-19" sul territorio comunale;

**Ritenuto**, infine, di determinare espresse ed idonee modalità per la riapertura e gestione del mercato settimanale per il settore "non alimentare" oggetto del presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 17.05.2020, dall'allegato 5 (in particolare, punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8) del D.P.C.M. del 26.04.2020, dall'Ordinanza Regionale n. Z00041 del 16.05.2020 e n. Z00042 del 19.05.2020;

**Visto** l'articolo 50, commi 4 e 5, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000,

che definisce le competenze e funzioni spettanti al Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed in caso di emergenze sanitarie;

## **ORDINA**

per tutto quanto esposto in premessa, salvo eventuali, successivi e diversi provvedimenti legati alla cessazione dell'emergenza sanitaria ed all'andamento della condizione epidemiologica:

**1. la riapertura** del mercato settimanale per il settore **“non alimentare”** nella giornata del mercoledì, a far data dal **prossimo 27 maggio**, nell'area mercatale **“Piazza XXV Luglio” - “Via Magenta” - “Via Giovanni Falcone” - “Piazzale Bachelet” e Via Fedele Calvosa**, oggetto della nuova dislocazione sperimentale;

**2. l'osservanza** delle indicazioni e prescrizioni di cui all'Ordinanza Regionale n. Z00041 del 16.05.2020, all'Ordinanza Regionale n. Z00042 del 19.05.2020 (allegato **“Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” – Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)**), al D.P.C.M. del 17.05.2020 (allegato 17 **“Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” – Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)**), in particolare:

### **Misure Generali**

- garantire il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8, dell'allegato 5 del D.P.C.M. del 26.04.2020;
- garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 (un) metro, sia in attesa di accedere all'area mercatale che all'interno dell'area stessa (fatta eccezione per le persone conviventi e, in generale, non soggette al distanziamento interpersonale sotto la propria responsabilità individuale);
- la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale **“Piazza XXV Luglio”**, esclusi gli addetti alla vendita ed il personale di controllo, è stimata e determinata precauzionalmente in misura pari a **n. 60 (sessanta)** al fine di garantire il rispetto della tutela della salute pubblica;
- la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale **“Via Magenta” - “Via Giovanni Falcone” e Via Fedele Calvosa**, esclusi gli addetti alla vendita ed il personale di controllo, è stimata e determinata precauzionalmente in misura pari a **n. 100 (cento)** al fine di garantire il rispetto della tutela della salute pubblica;
- la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale **“Piazzale Bachelet”**, esclusi gli addetti alla vendita ed il personale di controllo, è stimata e determinata precauzionalmente in misura pari a **n. 60 (sessanta)** al fine di garantire il rispetto della tutela della salute pubblica, previa diversa e parziale dislocazione dei banchi centrali;
- l'accesso all'area mercatale è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14 (quattordici), disabili o anziani;
- l'accesso e l'uscita dall'area mercatale sarà opportunamente diviso in un settore per l'entrata ed un settore per l'uscita, con posizionamento di transenne e idonei cartelli, al fine di orientare la clientela nella giusta direzione ed indicante **“ingresso” e uscita** (oltre che informativi sui corretti comportamenti da assumere);
- per ciascun posteggio è consentita la presenza di non più di 2 (due) addetti alla vendita, che dovranno obbligatoriamente indossare mascherina a copertura di naso e bocca e guanti (salvo frequente igienizzazione delle mani), cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento;
- ciascun titolare di posteggio renderà disponibili per i clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti **“usa e getta”**, quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce, unitamente alle mascherine (che potranno essere non indossate in tutti i casi in cui venga assicurato e garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 – un – metro); i sistemi per la disinfezione delle mani dovranno essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

- i titolari dei posteggi ed i lavoratori non potranno dare avvio alle attività di vendita qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5°C;

#### Competenze dell'ente

- l'accesso all'area mercatale per gli operatori avrà luogo a partire dalle ore 6:00 e sino alle ore 15:00;
- l'accesso e l'uscita dall'area mercatale avverrà per il tramite di apposite corsie mercatali a senso unico, con rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 (un) metro nell'area di rispetto antistante l'accesso a quella mercatale e per singolo posteggio;
- la zona prossimale a ciascun posteggio e banco di vendita sarà delimitata mediante posizionamento di segnaletica per favorire il rispetto del distanziamento;
- la distanza tra i singoli posteggi è pari a metri 2 (due) e gli interstizi tra i banchi dovranno impedire l'accesso agli utenti;
- saranno presenti, ai fini dell'assistenza a clienti ed ai titolari di posteggio, nonché per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza individuate, agenti del comando di polizia municipale, coadiuvati da altro personale comunale, ed operatori volontari della protezione civile;

#### Misure a carico del titolare di posteggio

- garantire la pulizia e l'igienizzazione delle attrezzature e dei banchi preliminarmente all'avvio delle operazioni di vendita; nel caso di vendita di "beni usati" occorre procedere all'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- gli addetti alla vendita dovranno obbligatoriamente indossare mascherina a copertura di naso e bocca e guanti (salvo frequente igienizzazione delle mani), cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento;
- rendere disponibili per i clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta" da utilizzarsi obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 (un) metro, sia per i clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico, nonché la delimitazione dello spazio di vendita frontale con strisce o altri mezzi in modo da assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (un) metro;
- raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta ed all'acquisto dei prodotti, nonché di richiedere supporto per la ricerca dei prodotti;
- informativa sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente e sulle norme di comportamento dei clienti;

**3. l'eventuale temporaneo riposizionamento del posteggio e spazio assegnato, nonché ampliamento dell'area mercatale, qualora indispensabili a garantire il rispetto della tutela della salute pubblica e del distanziamento interpersonale, compreso il possibile utilizzo di un unico spazio a fronte della titolarità di più posteggi nonché dei posteggi non utilizzati;**

#### **DISPONE**

l'eventuale **sospensione** delle attività di vendita, con conseguente sgombero dell'area mercatale, nel caso di accertato mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale e, in generale, di prevenzione e tutela della salute pubblica prescritte nella presente ordinanza;

l'eventuale **sospensione**, anche sopraggiunta, dell'attività di vendita di "beni usati" a seguito di eventuali, sussistenti, opportune e motivate ragioni;

#### **DISPONE**

**la pubblicazione** della presente ordinanza all'albo "on-line" e sul sito istituzionale del Comune di

Ceccano;

**la notifica** della presente ordinanza nei confronti del Comando di Polizia Municipale; della Prefettura di Frosinone; del Comando dei Carabinieri di Ceccano; della Questura di Frosinone; del Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente; del III, V e IX Settore del Comune di Ceccano per quanto di propria competenza;

**la preventiva informativa** della presente ordinanza ai titolari di posteggio mercatale del settore “non alimentare” ed alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, quale regolamentazione della gestione e definizione delle linee guida atte a mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di “Covid-19”, al rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del D.P.C.M. del 26.04.2020, al rispetto del divieto di assembramenti e del distanziamento interpersonale di almeno un metro, alla garanzia di accessi scaglionati per evitare sovraffollamento ed assicurare il distanziamento sociale.

**Il Comando di Polizia Municipale** è incaricato circa la vigilanza, sorveglianza ed ottemperanza della presente ordinanza.

**I Responsabili del III, V, VI e IX Settore**, ciascuno per quanto di propria competenza, saranno tenuti ad attuare ogni idonea misura logistica, organizzativa e di presidio al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, compresi gli accessi scaglionati per evitare sovraffollamento nell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

In caso di violazione delle disposizioni in materia di contenimento da contagi “Covid-19” troveranno applicazione le sanzioni amministrative di cui al D. L. n. 19/2020 per espresso richiamo di cui all’articolo 2 del D. L. n. 33/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni sessanta, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi, dalla data di pubblicazione.

La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.

**Il Sub Commissario Prefettizio**

Dott.ssa Stefania Galella

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**